



RESOCONTO

“PROCESSO ALL’EUROPA”

Roma, 11 Maggio 2017, ore 9 -13

Auditorium ANMIG (Piazza Adriana, 3)

Promosso da

Liceo classico Cornelio Tacito - Roma
Liceo scientifico Talete - Roma
Consiglio Italiano del Movimento Europeo
Gioventù Federalista Europea - Roma

Capi d'accusa (sintesi)

- 1) *Mancanze delle istituzioni UE nella realizzazione di una politica comune per una gestione efficace dei flussi migratori e un equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. Violazione dell'equa ripartizione di responsabilità tra gli Stati membri, secondo il principio di solidarietà e malfunzionamento del ricollocamento per quote dei richiedenti asilo.*
- 2) *Insufficiente tutela del **diritto alla privacy** nell'Unione europea ed inadeguatezza dell'accordo denominato “Privacy Shield” tra UE e USA.*

Sono intervenuti

Oltre gli studenti con funzione di pubblici ministeri, collegi di difesa e giuria

Pier Giorgio Busato, *Presidente sezione romana di ANMIG*

Pier Virgilio Dastoli, *Presidente Movimento Europeo – Italia*

Ugo Ferruta, *Vicepresidente Movimento Europeo Internazionale*
in qualità di GIUDICE

Ha moderato l'incontro **Stefano Milia**, Segretario Generale aggiunto Movimento Europeo – Italia

Sono intervenuti esperti e rappresentanti di organizzazioni

Gli studenti delle scuole coinvolte hanno anche assicurato l'accoglienza e l'intrattenimento del pubblico durante le riunioni in camera di consiglio, nonché l'attività di comunicazione che contribuisce alla disseminazione dell'iniziativa



**Movimento
Europeo**
Italia



GFE – Roma



Piccoli Club del Coccodrillo



Con il sostegno di:



**European
Movement**
International



Co-funded by the
Europe for Citizens Programme
of the European Union

Segreteria organizzativa: CIME, Via Angelo Brunetti, 60 - Roma – tel.: 0636001705

e-mail: segreteria@movimento europeo.it – www.movimentoeuropeo.it

PREMESSA

L'iniziativa denominata "Processo all'Europa" utilizza un *format* di comunicazione sperimentale ed innovativo, ideato dal Movimento Europeo ITALIA (CIME) che è stato già sperimentato e portato avanti con molto successo in diverse città italiane.

L'obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la consapevolezza della realtà del funzionamento e delle politiche dell'Unione europea, sviluppando nei giovani il senso critico e la capacità di approfondire le questioni attraverso l'articolazione di una simulazione di un processo che vede come "accusati" delle istituzioni dell'Unione europea.

Per l'anno scolastico 2016-2017 tale modello è stato inserito anche in dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per due licei di Roma, il Talete ed il Tacito.

Il progetto è stato realizzato dal CIME con il supporto della Gioventù Federalista Europea di Roma.

Il "Processo all'Europa" vede come attori i ragazzi delle scuole menzionate, opportunamente formati ed aiutati da figure che hanno esperienza nel campo del diritto e delle politiche dell'Unione europea.

L'intero percorso di preparazione si è sviluppato durante l'arco di circa cinque mesi in cui diverse attività di formazione, di lavoro di gruppo, di approfondimento individuale, ed altro hanno coinvolto in modo diverso gli studenti protagonisti.

Durante l'evento finale dell'iniziativa, come in una vera aula di tribunale, si sono scontrati la parte dell'accusa e quella della difesa su questioni di attualità politica europea. Anche la giuria popolare era composta da giovani delle scuole coinvolte.

Per altri giovani partecipanti al progetto sono stati previsti anche diversi ruoli di supporto quale l'assistenza nella parte logistica, la comunicazione, la disseminazione, nonché l'organizzazione dell'intrattenimento durante le fasi non di dibattimentali.

All'iniziativa hanno collaborato:

Formatori e tutor: Dimitri Affri, Simone Cuozzo, Pier Virgilio Dastoli, Marina Favale, Sofia Fiorellini, Federico Floridi, Paola Gallo Curcio, Stefano Milia, Anwar Abdallat, Adriano Di Curzio ; Maurizio Olivieri, Debora Pagliafico

Classi coinvolte:

3° LB – LC – LD , 4° LB – LD – A del Liceo TACITO

4° D del Liceo TALETE

Supervisione generale: Dott. Stefano Milia, Prof.ssa Laura Teodori, Prof. Andrea Simari

Si ringrazia, inoltre, per il supporto: lo Studio legale Giulia Cammilletti, il quotidiano Repubblica, il Consumer's Forum, l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza della Camera dei Deputati



INTERVENTI ACCUSA “LICEO TACITO”

Eccellentissima Corte

Siamo qui per intentare un processo nei confronti di: Consiglio Europeo, Commissione Europea, Consiglio dell’Unione Europea e Stati Membri con il seguente capo d’accusa

Insufficiente iniziativa da parte della Commissione europea nella realizzazione di una organica e completa politica comune che assicuri una gestione efficace dei flussi migratori ed un equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri ai sensi dell’articolo [78](#) e [79](#) comma 1 del TFUE;

Inadeguatezza di una azione politica comune europea che garantisca un’equa ripartizione di responsabilità tra gli Stati membri conformemente al principio di solidarietà ai sensi dell’articolo [80](#) del TFUE;

Mancato azionamento da parte della Commissione della procedura d'infrazione prevista dall'articolo [258](#) del TFUE per violazione dei trattati da parte degli Stati membri che si stanno opponendo al ricollocamento per quote dei richiedenti asilo.



Vediamo innanzi tutto quali iniziative sono state prese dalle Istituzioni europee imputate in tema di immigrazione

1. [Agenda Europea sulla migrazione](#) presentata in data 17 maggio 2015 di cui punti significativi sono:
 - a. Salvare vite umane: Le attività di ricerca e soccorso saranno intensificate fino a ripristinare il livello di intervento che garantiva l'operazione italiana Mare Nostrum.
 - b. Combattere le reti criminali di trafficanti: operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune; mettere in comune e utilizzare meglio le informazioni in modo da individuare e colpire i trafficanti
 - c. Far fronte al gran numero di migranti in arrivo nell'UE: la ricollocazione
 - d. Collaborare con i paesi terzi per affrontare a monte la questione della migrazione
2. [pacchetto di misure](#) del 9 settembre 2015 particolarmente ambiziose per gestire la crisi dei rifugiati con una proposta volta ad istituire un meccanismo di ricollocazione strutturato e permanente, attivabile dalla Commissione in qualsiasi momento, al fine di aiutare gli Stati membri dell'UE il cui regime di asilo sia posto sotto pressione da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi; nonché una proposta volta al ricollocamento in altri Stati membri dell'UE di 120.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale presenti sui territori di Italia, Grecia ed Ungheria (in aggiunta alle 40.000 persone che la Commissione in maggio aveva intenzione di ricollocare dalla Grecia e dall'Italia, su cui il Consiglio ha deciso in data 14 settembre). Questa seconda proposta trova la propria base giuridica nell'art. 78, par. 3, TFUE, che prevede una speciale procedura per cui "qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo". Proprio il Parlamento, lo scorso 16 settembre 2015, ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta, con 370 voti in favore, 134 contrari e 52 astenuti.
3. il Consiglio dei Ministri degli affari interni riunitosi in data 14 settembre 2015 aveva espresso soltanto un generico assenso sulla proposta di ricollocamento dei 120.000; mentre non aveva neppure menzionato la proposta di istituzione di un meccanismo europeo permanente di emergenza per la ripartizione dei richiedenti asilo. L'unico esito era stato, invece, la formale adozione della decisione per il ricollocamento di un totale di 40.000 persone già presenti sul

territorio di Italia e Grecia ed in chiaro bisogno di protezione internazionale, sulla quale, peraltro, il Consiglio aveva già raggiunto un orientamento generale, espresso nella Risoluzione approvata nella riunione del 20 luglio, che però si limitava a 32.256 persone, impegnandosi ad effettuare un aggiornamento di tale numero entro dicembre 2015

4. Consiglio affari interni del 22 settembre 2015 adotta a maggioranza la **decisione del Consiglio 12098/15** che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Riguarda il ricollocamento di 120.000 rifugiati. Nel dettaglio, 66.000 persone saranno complessivamente ricollocate dall'Italia (15.600 unità) e dalla Grecia (50.400), secondo le quote definite negli allegati I e II alla decisione. Le restanti 54.000 persone, sulla base della **proposta della Commissione del 9 settembre**, avrebbero dovuto essere ricollocate dall'Ungheria. Tuttavia, dal momento che il governo di Budapest ha rifiutato l'aiuto europeo nella gestione dei flussi migratori verso il paese come definito nel progetto di decisione originario, anche i 54.000 in oggetto saranno ricollocati da Italia e Grecia, sulla base della stessa proporzione dei 66.000 di cui sopra, dopo un anno dall'entrata in vigore della decisione. La decisione è stata approvata a maggioranza: Ungheria, Romania, Slovacchia e Repubblica ceca hanno espresso voto contrario, mentre la Finlandia si è astenuta. L'adozione a maggioranza è conforme a quanto prescritto dell'art. 78, par. 3, TFUE, che richiede per questo tipo di decisioni la maggioranza qualificata.

Esposizione dei fatti

Esponiamo adesso i fatti che evidenziano insufficiente o mancata implementazione delle iniziative e decisioni della UE

1. In tutto, sono state effettuate 13546 ricollocazioni (3936 dall'Italia e 9610 dalla Grecia), un ritmo troppo basso perché solo 13 paesi hanno accettato rifugiati nell'ambito dell'accordo. Finlandia e Malta stanno rispettando i propri obblighi sia nei confronti dell'Italia sia della Grecia, mentre Austria, Polonia e Ungheria rifiutano qualsiasi tipo di partecipazione e Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca e Slovacchia si sono impegnati in misura molto limitata. (da <http://www.valigiablu.it/accordo-ue-turchia-dirittiumani/>). "A questo ritmo - sottolinea la Commissione - non sarà possibile ricollocare entro settembre tutti i richiedenti ammissibili presenti in Grecia e in Italia, sebbene di per sé ciò sia perfettamente realizzabile".
2. L'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare procedure di infrazione contro i paesi che si rifiutano di rispettare l'accordo. "Per ora Bruxelles ha evitato di sanzionare questi governi visto che entrerebbe in rotta di collisione politica con leader del calibro dell'ungherese Orban o del polacco Kaczynski su un argomento esplosivo per l'opinione pubblica come il fenomeno migratorio. Tuttavia Bruxelles ha avvertito che se "non aumenteranno presto i rispettivi ricollocamenti" passerà alle procedure di infrazione e alle sanzioni. Fonti comunitarie spiegano che la linea rossa è fissata per settembre: se entro allora i governi non si saranno allineati ad un programma che li obbliga legalmente a prendersi carico di quote di richiedenti asilo, la Commissione agirà.
3. Con l'entrata in vigore in Ungheria della nuova legge che prevede la detenzione obbligatoria dei richiedenti asilo, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) chiede agli Stati di sospendere qualsiasi trasferimento di richiedenti asilo verso il Paese, fino a quando pratiche e politiche delle autorità ungheresi non saranno in linea con il diritto europeo e internazionale (vedi <http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/richiedenti-asilo-unhcr-chiede-la-sospensione-dei-trasferimenti-ungheria/>).

4. I ripetuti naufragi nel Mediterraneo con aumento del numero di morti denunciano una inadeguatezza della dotazione delle operazioni congiunte Triton e Poseidon di Frontex. A Triton partecipano 29 paesi ed è finanziata dall'Unione Europea con circa 3 milioni di euro al mese, quasi 2/3 in meno di quanto ne venivano destinati a Mare Nostrum. Oltre all'aspetto economico, la principale inadeguatezza di Triton consiste nell'avere come suo unico obiettivo il controllo della frontiera (fino a 30 miglia dalla costa) e non la salvaguardia della vita in mare, obiettivo quest'ultimo perseguito prioritariamente da Mare Nostrum. L'inefficacia di Triton è ben evidenziata dal fatto che, nel giro di due anni, il tasso di mortalità nel Mediterraneo è più che triplicato. Nasce così la polemica con le organizzazioni non governative che soccorrono con le loro navi i migranti in vicinanza delle coste libiche dove Frontex non interviene venendo accusate di: a) aiutare in tal modo i trafficanti che, sapendo della loro presenza, utilizzano imbarcazioni meno sicure; b) costituire quindi un incentivo alla traversata e di alimentare il business dell'accoglienza. Secondo la stessa Frontex, il 40 per cento dei salvataggi in mare negli ultimi mesi del 2016 è stato condotto dalle navi delle organizzazioni non governative. (vedi <http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2017/04/22/ong-criminalizzazione-mediterraneo>).
5. I ripetuti atti di terrorismo perpetrati da cittadini europei di seconda o terza generazione sono in parte riconducibili alle situazioni di emarginazione e sfruttamento in cui sono costretti a vivere e testimoniano la mancanza di una adeguata cooperazione per una efficace politica di sicurezza e difesa comune che possa combattere anche le organizzazioni criminali di trafficanti di migranti.
6. Accordi bilaterali ed esternalizzazione delle frontiere: anziché gestire in proprio una implementazione efficace dell'agenda europea sulla migrazione, l'UE ed i suoi stati membri sembrano preferire l'esternalizzazione delle frontiere trasferendo la responsabilità di controllo dei flussi migratori ai paesi confinanti. L'esternalizzazione dei rifugiati porta come conseguenza un crescente ricorso ai trafficanti; diverso sarebbe se UE implementasse operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) previste nella Agenda Europea sull'immigrazione a sostegno dei corridoi umanitari gestiti dalle organizzazioni non governative. Così è stato stipulato l'accordo con la Turchia (vedi <http://www.valigiablu.it/accordo-ue-turchia-dirittiumani/>) ed è in corso quello con la Libia nonostante la contrarietà dell'UNHCR accordi che - a loro detta - sono un fallimento sul piano dei diritti umani ed "Una macchia sulla coscienza collettiva dell'Europa"

REQUISITORIA

Tenuto conto di quanto esposto appare evidente che si tratta non di una questione strettamente legale ma di natura politica – valoriale.

“Al fine di riuscire nel compito di gestire l'enorme afflusso di persone bisognose di protezione internazionale alle porte dell'Unione, l'unità degli Stati membri, tutti, intorno ai propri valori fondanti – su tutti, la solidarietà tra i membri ed il rispetto della dignità umana – rappresenta un prerequisito fondamentale. In questo senso, è necessario che le istituzioni di Bruxelles e gli Stati membri lancino un segnale chiaro circa la non ammissibilità di comportamenti simili a quelli posti in essere dal governo di Budapest, che altrimenti rischierebbero di divenire un pericoloso precedente, suscettibile di imitazione da parte altri paesi contrari alle decisioni assunte in Consiglio, rompendo una unità ad oggi più che mai necessaria.” (da <http://croie.luiss.it/archives/566>).

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea definisce i diritti e le libertà garantiti ai cittadini dell'Unione, nonché gli obblighi internazionali comuni a tutti gli Stati membri. In particolare, l'articolo

18 recita «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea » Secondo tale convenzione si definisce rifugiato politico «Colui che, (...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.».

I trattati europei non prevedono discriminazioni tra i richiedenti asilo a causa di violazione dei diritti umani nei paesi di provenienza, infatti, nell'articolo 78 è chiaramente spiegato che l'Unione si impegna « a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale». Nello stesso articolo, al paragrafo 2, si parla delle «misure relative a un sistema comune di asilo» che includano: un eguale status in materia di asilo e protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi, la cooperazione tra i paesi per gestire i flussi migratori e meccanismi di determinazione per lo stato ricevente i rifugiati. Nel paragrafo 3 si tiene conto del caso in cui più stati fossero interessati da necessità migratorie: «Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.»

Pertanto si richiede a questa Eccellentissima Corte di condannare gli imputati di seguito elencati:

- Il **Consiglio Europeo** per non aver dato adeguato impulso politico perché fosse implementata l' Agenda Europea sulla migrazione nel rispetto dei principi e valori fondanti della UE ed aver di fatto accettato: a) il rifiuto alla cessione di sovranità da parte degli stati che si oppongono alla decisione 12098/15 del Consiglio della Unione; b) pratiche e politiche delle autorità ungheresi non in linea con il diritto europeo e internazionale; c) gli accordi di esternalizzazione che mettono a rischio i diritti dei migranti.
- I **Paesi membri** contrari alla decisione 12098/15 di ricollocamento dei migranti presa a maggioranza dal Consiglio dell'Unione. Una decisione presa a maggioranza vincola, di regola, anche la minoranza dissenziente rispetto al merito della decisione approvata. Nel caso specifico i paesi contrari si mostrano decisi piuttosto a fare il possibile per impedirne l'attuazione e minare gli ineludibili principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri (artt. 78 c.1 e 80 TFUE).
- La **Commissione** per il mancato azionamento della procedura d'infrazione prevista dall'articolo 258 del TFUE per violazione dei trattati da parte degli Stati membri che si stanno opponendo al ricollocamento per quote dei richiedenti asilo.
- La **Commissione** per mancata o insufficiente iniziativa qualora non avesse proposto tutte le misure previste dal trattato TFUE oppure, qualora le avesse proposte, per non aver messo in mora il Consiglio per deliberare
- Il **Consiglio dell'Unione** per non aver deliberato su quanto proposto dalla Commissione in merito alle politiche comuni di immigrazione ed asilo con particolare riguardo alla implementazione di politiche comuni di sicurezza e difesa a sostegno di corridoi umanitari fondamentali per la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani (art. 79 comma 1).

INTERVENTI DIFESA “TACITO”

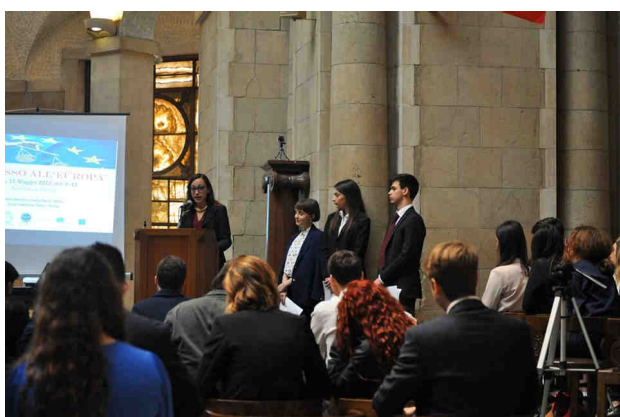
Eccellentissima Corte,

L’umanità è soggetta a migrazioni fin dal Paleolitico. L’Europa ha costituito il nucleo dei paesi sviluppati fin dalla metà del ‘900. A causa delle guerre verificatesi sul bacino del Mediterraneo, le popolazioni si sono spostate verso Paesi che potevano garantire uno stile di vita adeguato. Per questo le migrazioni negli ultimi vent’anni sono state continue, come dimostra la massiccia immigrazione turca verso la Germania, solo per fare un esempio.

La Commissione europea, contrariamente a ciò che afferma l’accusa, è intervenuta per stipulare delle leggi precise in materia di migrazione e mobilità, con l’obiettivo di creare una politica comune ed un’equa gestione dei flussi migratori fra i vari Stati membri.

La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell’Unione europea nella sua interezza; avendo il monopolio del potere di iniziativa legislativa, propone l’adozione degli atti normativi dell’UE, la cui approvazione ultima spetta al Parlamento europeo al Consiglio dell’Unione europea; è responsabile inoltre dell’attuazione delle decisioni politiche da parte.

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, ha introdotto la procedura di codecisione e il voto a maggioranza qualificata per quanto concerne la migrazione legale nonché una nuova base giuridica per promuovere le misure di integrazione. Attualmente la procedura legislativa ordinaria si applica sia alle politiche di immigrazione clandestina che a quelle di immigrazione legale, il che rende il Parlamento colegislatore su un piano di parità con il Consiglio. Occorre notare, tuttavia, che nel caso di un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi le misure provvisorie sono adottate soltanto dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento (articolo 78, paragrafo 3, TFUE). Il trattato di Lisbona precisa altresì che le competenze dell’Unione nel campo in questione sono condivise con gli Stati membri, segnatamente per quanto concerne il numero di migranti autorizzati a entrare in uno Stato membro allo scopo di cercarvi un lavoro (articolo 79, paragrafo 5, TFUE). Infine, la Corte di giustizia ha ora piena competenza in materia di immigrazione e di asilo.



«L’approccio globale in materia di migrazione e mobilità», adottato dalla Commissione nel 2011, stabilisce un quadro generale per quanto concerne i rapporti dell’Unione con gli Stati terzi in materia di migrazione. L’approccio è fondato su quattro pilastri: migrazione legale e mobilità, immigrazione irregolare e tratta degli esseri umani, protezione internazionale e politica in materia di asilo, infine aumento dell’incidenza della migrazione e della mobilità sullo sviluppo. In tale approccio, i diritti fondamentali dei migranti rappresentano una questione trasversale. Proprio sulla base della proposta presentata dalla Commissione

europea (piano d'azione in 10 punti), il 23 aprile 2015 gli Stati membri si sono impegnati (cfr. la dichiarazione del Consiglio europeo) ad adottare rapidamente misure per salvare vite umane e intensificare l'azione dell'Unione nell'ambito della migrazione. Dopo pochi giorni, il 29 aprile, è stata approvata una risoluzione del Parlamento europeo. Difatti il 13 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato l'agenda europea sulla migrazione. L'agenda propone misure immediate per affrontare la situazione di crisi che regna nel Mediterraneo e delinea le iniziative da varare nei prossimi anni per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto.

Questione che approfondiremo per il secondo capo di accusa.

Dal 2008 sono state adottate una serie di importanti direttive in materia di immigrazione. Inoltre, la Commissione sta attualmente svolgendo un controllo di adeguatezza al fine di esaminare e valutare la legislazione esistente dell'UE in materia di migrazione legale.

Proprio al fine di superare le difficoltà incontrate nel corso dell'adozione di una disposizione generale riguardante l'intero settore dell'immigrazione per motivi di lavoro nell'UE, il nuovo approccio consiste attualmente nell'adozione di una normativa settoriale, per categorie di migranti, al fine di stabilire una politica di migrazione legale a livello di Unione.

La direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati ha introdotto la cosiddetta «Carta blu dell'UE», una procedura accelerata per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno e di lavoro in condizioni più allettanti per i lavoratori di paesi terzi, affinché possano coprire un impiego altamente qualificato negli Stati membri. La prima relazione concernente l'attuazione della citata direttiva è stata pubblicata a maggio 2014. La Commissione monitora continuamente e costantemente l'evoluzione della questione dell'immigrazione tanto che giugno 2016 la Commissione ha proposto una revisione del sistema esistente. I lavori relativi a tale revisione sono in corso al Parlamento e al Consiglio.

La direttiva sul permesso unico (2011/98/UE) definisce una procedura comune e semplificata per i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di permesso di soggiorno e di lavoro in uno Stato membro e stabilisce inoltre un insieme comune di diritti per gli immigrati che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

Altri esempi dell'impegno della Commissione nel realizzare una politica comune concernente una gestione efficace dei flussi migratori sono:

- La direttiva 2014/36/UE, adottata a febbraio 2014, che disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e precisa inoltre i diritti di cui godono tali lavoratori migranti.
- Lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea è ancora disciplinato dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, modificata nel 2011 per estendere l'ambito di applicazione ai rifugiati e ad altri beneficiari di protezione internazionale.
- Infine, la direttiva 2003/86/CE reca disposizioni concernenti il diritto al ricongiungimento familiare. Giacché la relazione sull'attuazione del 2008 ha concluso che tale direttiva non era applicata in modo corretto e completo negli Stati membri, la Commissione ha pubblicato, ad aprile 2014, una comunicazione che fornisce orientamenti agli Stati membri in merito alla sua applicazione.

Inoltre l'Unione ha adottato alcuni atti normativi fondamentali per la lotta contro la migrazione irregolare:

- Il «pacchetto sul favoreggiamento dell'immigrazione illegale» comprende la direttiva 2002/90/CE volta a stabilire una definizione comune del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e la decisione quadro 2002/946/GAI (Giustizia Affari Interni) che stabilisce sanzioni penali per tale condotta. Il pacchetto è completato dalla direttiva 2004/81/CE del Consiglio che prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle persone vittime della tratta o del traffico di esseri umani che cooperino con le autorità competenti. Inoltre, a maggio 2015 la Commissione ha adottato il piano di azione dell'UE contro il traffico di migranti.
- La «direttiva sui rimpatri» (2008/115/CE) reca norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La prima relazione sulla sua applicazione è stata adottata nel marzo 2014. La Commissione ha peraltro pubblicato il 9 settembre 2015 un piano d'azione dell'Unione europea sul rimpatrio (COM(2015)0453) cui ha fatto seguito, nell'ottobre seguente, l'adozione delle conclusioni del Consiglio sul futuro della politica di rimpatrio.
- La direttiva 2009/52/CE specifica le sanzioni e i provvedimenti che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nei confronti di datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La prima relazione concernente l'attuazione della citata direttiva è stata presentata il 22 maggio 2014.

Al contempo, l'Unione sta negoziando e concludendo accordi di riammissione con i paesi di origine e di transito al fine di rimpatriare i migranti irregolari e di cooperare nell'ambito della lotta contro la tratta di esseri umani. Detti accordi includono impegni in materia di cooperazione reciproca tra l'Unione e i paesi terzi partner.

Appare evidente che la Commissione europea, ormai da moltissimi anni vigila costantemente, prendendo iniziative, proponendo, reimpostando, seguendo ogni mutamento della situazione quasi in tempo reale, a dimostrazione dell'enorme attenzione posta sull'argomento.

In secondo luogo, l'Europa è stata accusata d'inadeguatezza di un'azione politica comune Europea che garantisca un'equa ripartizione di responsabilità tra gli stati membri conformemente al principio di solidarietà ai sensi dell'articolo 80 del TFUE.

L'affermazione d'inadeguatezza di un'azione politica comune europea si scontra con le innumerevoli iniziative realizzate dalle istituzioni europee.

L'articolo 80 infatti afferma:

Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniquale volta necessario, gli atti dell'unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

La ripartizione delle responsabilità tra gli Stati Membri parte dall'UE stessa, e più precisamente, è compito della Commissione Europea, come unico braccio esecutivo politicamente indipendente, redigere proposte di nuovi atti legislativi al Parlamento e, previa approvazione di quest'ultimo al Consiglio dell'Unione Europea che, come voce dei governi degli stati membri, adotta gli atti normativi dell'UE e ne coordina le politiche. È appunto insieme al Parlamento Europeo il principale organo decisionale dell'UE, ed è autorizzato a impegnare i rispettivi governi e ad attuare le politiche proposte. Gli stati membri, infine, hanno l'obbligo di garantire la sicurezza dei propri cittadini e di decidere quali misure per farlo.

Possiamo vedere come in realtà, partendo dal 2015, sono state molteplici le azioni sui flussi migratori e per il ricollocamento in modo equo di migranti venuti in Italia e in Grecia. Innanzitutto, nel 2015, è stata elaborata un'Agenda Europea sull'immigrazione. Nel programma di lavoro della Commissione del 2015, si parlava appunto di un Agenda che avrebbe avuto un approccio più equo e responsabile all'immigrazione, si sarebbero adottate misure energiche sulla tratta degli esseri umani, si sarebbe promosso una maggiore cooperazione a livello esterno ma anche interno alle nazioni, e si sarebbe offerta protezione all'insegna della cooperazione.

In seguito a questo programma possiamo vedere, nell'elenco delle cose attuate nello stesso anno 2015, pubblicato a inizio 2016 dalla Commissione stessa, che l'Agenda è stata approvata e adottata il 13 maggio 2015. Quest'Agenda aveva ed ha tuttora quattro azioni fondamentali, per una politica sull'immigrazione più equa e migliore: Aiutare i paesi di origine e di transito dei migranti, controllare meglio le frontiere a sud della Libia e dei paesi vicini, creare missioni di sicurezza e di difesa contro gli scafisti e, il punto più importante, l'obbligo di suddivisione dei profughi in conformità a un meccanismo di quote, equo tra gli Stati Membri. Quest'ultimo punto implica, infatti, la revisione del trattato di Dublino, che imponeva la permanenza dei richiedenti d'asilo nel paese del primo ingresso. La Commissione, in conformità a quest'Agenda approvata, nel corso del 2015 ha adottato varie proposte per i meccanismi di ricollocazione. Ha iniziato a maggio giugno, quando la Commissione ha adottato una proposta per il Consiglio di stabilire un meccanismo di emergenza per ricollocare 40.000 persone (a beneficio dell'Italia e Grecia, i due Stati Membri più colpiti). A settembre, la Commissione ha presentato una seconda proposta al consiglio per ricollocare invece 120.000 persone. Finalmente, gli Stati Membri hanno accordato di ricollocare 20504 persone, e sempre a settembre del 2015, il Consiglio ha adottato due proposte per un nuovo meccanismo di emergenza che vuole ricollocare 160.000 persone dall'Italia e la Grecia entro il 6 settembre 2017. È stato aumentato anche il budget per il sistema di ricollocazione a 1.8 miliardi di euro. Dal 2015, in tutto, sono state fatte 12546 ricollocazioni, di cui 3936 Italiane e 9610 Greche. Sono state invece reinsediate 14.422 persone. La Commissione ha in più adottato il servizio degli *hotspot*, cioè dei centri di accoglienza in Grecia e Italia, aiutati da varie organizzazioni come Frontex. La Grecia ne ha già uno perfettamente funzionante, nell'isola di Mora, e ben altri 2 sono in costruzione. L'Italia, invece, ne ha già due perfettamente funzionanti, uno a Trapani e uno a Lampedusa, e altri 4 sono in progetto. Si noti come sono stati fatti molti progressi, tenendo conto della novità di questo sistema di ricollocamento e di *hotspot*.

Ripartendo dall'articolo 80 sopra citato, affermiamo che queste iniziative Sono state prese quindi dagli imputati, prima dalla Commissione, che ha proposto iniziative, poi dai due Consigli, Europeo e dell'Unione Europea, che si sono impegnati ad attuare queste iniziative di ricollocamento con successo. La commissione ha affermato che, se entro il 2 marzo 2017, questo numero di persone non sarebbero state ricollocate, ci sarebbero state numerose sanzioni. La maggior parte degli Stati Membri ha fatto molto per l'immigrazione, come l'Italia e la Grecia, essendo direttamente collegati alla questione, e così anche in particolare Malta e la Finlandia. Le uniche eccezioni sono L'Ungheria, L'Austria e la Polonia. Infatti, pensando all'Ungheria, non ci possiamo scordare dei blocchi alle frontiere dell'ottobre 2015, dove i migranti furono sviati verso Serbia e Croazia, le frontiere con questi paesi, infatti, chiuse completamente. Proprio in riferimento alla politica di chiusura dell'Ungheria nel 2017, La Commissione ha affermato di voler portare il caso alla Corte Europea di Giustizia. "La società civile" dice la Commissione, "è il fondamento delle società democratiche", per questo non è possibile avallare "alcun provvedimento del governo ungherese" che miri a diminuire il ruolo di organizzazioni o istituzioni libere all'interno di un paese membro.

L'Ungheria avrà un mese per rispondere alle accuse, oltre il quale, se non sarà stato fatto ancora niente, l'Europa applicherà l'articolo 7 del trattato di Lisbona, il quale sospende il diritto di voto e di rappresentanza di uno Stato Membro all'interno del Consiglio d'Europa, qualora questo abbia violato i valori fondanti dell'Unione.

Come ampiamente esposto, l'Europa è stata quindi tutt'altro che inerte di fronte al problema dei flussi immigratori.

In terzo luogo, la Commissione viene accusata di mancato azionamento della procedura d'infrazione prevista dall'articolo 258 trattato funzionamento unione europea, per la violazione dei trattati da parte degli Stati membri che si oppongono al ricollocamento quote di richiedenti asilo.

Anche qui è doveroso fare chiarezza iniziando con l'illustrare le numerose proposte che la commissione ha adottato nell'ambito del suo approccio globale per migliorare la gestione della migrazione il 27 maggio 2015.

I leader europei hanno assunto un fermo impegno di solidarietà tra gli Stati membri per affrontare insieme le sfide migratorie. Con le proposte discusse la Commissione ha trasformato le parole in azioni e ha predisposto risposte immediate e a lungo termine alle sfide migratorie dell'Europa. la Commissione europea presenta un ventaglio di misure diversificate e concrete per rispondere alle attuali sfide migratorie:

- Ricollocazione: Meccanismo di risposta di emergenza per assistere l'Italia e la Grecia. La Commissione europea propone di utilizzare il meccanismo di risposta di emergenza ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questa disposizione, consente di creare un meccanismo di ricollocazione di emergenza per assistere l'Italia e la Grecia. Si applicherà ai cittadini siriani ed eritrei bisognosi di protezione internazionale arrivati in Italia o in Grecia sin dal 15 aprile 2015. Nei successivi due anni sono state trasferite in tutto 40 000 persone dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri dell'UE sulla base di una chiave di distribuzione, pari a circa il 40% del totale di richiedenti asilo con evidente bisogno di protezione internazionale entrati in quei paesi nel 2014. La Commissione è pronta ad adottare misure analoghe qualora altri Stati membri — ad esempio Malta — si trovassero anch'essi ad affrontare un improvviso afflusso di migranti. Gli Stati membri riceveranno 6 000 EUR per ogni persona ricollocata sul loro territorio.
- Reinsediamento. La Commissione ha adottato una raccomandazione che invita gli Stati membri a reinsediare 20 000 persone provenienti da paesi non appartenenti all'UE, in evidente bisogno di protezione internazionale secondo l'alto commissariato delle nazioni unite per rifugiati, in un periodo di due anni, sulla base di una chiave di distribuzione. Gli Stati membri che aderiscono al programma hanno ricevuto un sostegno finanziario dell'UE pari a 50 milioni di euro per il periodo 2015-2016.
- Un piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti. Il piano per il 2015-2020 prevede azioni concrete per prevenire e contrastare il traffico di migranti.
- Linee guida per il rilevamento delle impronte digitali. Affinché il sistema europeo comune di asilo funzioni efficacemente, occorre rilevare sistematicamente le impronte digitali dei migranti al loro arrivo. Gruppi addetti ai punti di crisi dell'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di Frontex e di Europol lavorano sul terreno per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo e valutare chi ha bisogno di protezione.
- La Commissione prende atto di un nuovo piano operativo per l'operazione Triton. Il nuovo piano operativo per un'operazione congiunta Triton rafforzata mette a disposizione nuovi mezzi e addetti. Inoltre, il piano operativo amplia l'area geografica di Triton verso sud fino ai confini della zona maltese di ricerca e salvataggio per coprire l'area della precedente operazione italiana Mare Nostrum.

La maggioranza degli Stati membri ha votato a favore di queste proposte, ma alcuni Stati dell'est Europa (in particolare Ungheria e Polonia) hanno votato contro.

La maggioranza ,comunque, supera quella prefissata dall'art.78, par.3 TFUE,che richiede per questo tipo di decisioni la maggioranza qualificata, ed anche se non si può imporre ad uno Stato membro di accogliere un numero di migranti maggiore a quello stabilito dallo stato stesso, come prevede l'art.79,comma 5, TFUE; le proposte così adottate risultano comunque vincolanti per tutti gli stati membri che hanno partecipato alla decisione, anche se hanno votato contro. Solo il Regno unito e la Danimarca sono esclusi da questa

applicazione, mentre l'Irlanda ha deciso di partecipare al ricollocamento nonostante non fosse un suo obbligo.

Come cita l'art.80 del TFUE, si sta aspettando quindi che questi Stati contrari si muovano secondo il principio di solidarietà che lega gli Stati membri, in caso contrario la Commissione ha deciso che, se entro due anni la situazione non si smuove, attuerà la procedura d'infrazione prevista dall'art.258 del TFUE, secondo il quale dopo aver sollecitato gli Stati membri ad attenersi a un loro obbligo e non aver avuto riscontro, si può ricorrere alla corte (unica istituzione che ha il potere di accertare una violazione).

E' evidente, quindi, come non vi sia alcuna inerzia da parte delle Istituzioni Europee e, nello specifico, della Commissione. Quest'ultima ha infatti ritenuto, a ragione, di concedere un ulteriore quanto perentorio lasso di tempo prima di azionare la procedura di cui alla norma richiamata dal capo d'accusa.

Pertanto, del tutto infondata risulta l'accusa mossa nei confronti della stessa, non sussistendone quegli elementi di fatto che possano integrare una responsabilità omissiva in tal senso.

Alla luce di quanto fin qui esposto, appare evidente la totale mancanza di fondamento dell'impianto accusatorio a carico di tutti gli imputati.



INTERVENTI ACCUSA “LICEO TALETE”

Eccellentissima Corte,

noi rappresentiamo il collegio d'accusa nel processo contro la Commissione Europea sull'argomento riguardante il *Privacy Shield*, cioè l'accordo preso tra la Commissione Europea e il Dipartimento Commerciale statunitense inerente il trasferimento di dati privati e commerciali tra Europa e USA.

Quest'oggi accusiamo la Commissione Europea di non aver preso le giuste precauzioni al fine di salvaguardare i dati personali dei cittadini.

In seguito alle nostre ricerche, la Commissione Europea viene accusata di non essersi adoperata al fine di rimediare alla mancanza di uniformazione di diritto e di uguaglianza giuridica tra i due paesi.

Vogliamo inoltre aggiungere che la Commissione Europea è accusata pure di non aver gestito al meglio il funzionamento del *Privacy Shield Panel*, l'ente terzo che ha il compito di controllare periodicamente che non vi siano state violazioni riguardanti l'accordo, dato che questo Collegio Arbitrale è composto da membri riconosciuti solo dagli USA e i processi giuridici vengono svolti solo negli Stati Uniti.

Inoltre, chiediamo spiegazioni riguardo i poteri e sanzioni del *Panel* a causa dei mancati chiarimenti riconosciuti nell'accordo.

A sostegno delle nostre tesi chiediamo di ascoltare le testimonianze di in qualità di esperti della questione e rappresentanti di associazioni di consumatori l'Avv. Gianluca Di Ascenzo (Presidente CODACONS) e il Dott. Ovidio Marzaioli (Segretario Generale del Consumers Forum)

TESTIMONIANZE

A sostegno delle accuse formulate dalla Classe 4D del Liceo Talete di Roma, si ritiene utile puntualizzare quanto segue e richiamare l'attenzione su alcuni articoli di stampa che nei mesi successivi all'approvazione del cd “Privacy Shield” ne hanno messo in luce le criticità e le vulnerabilità.



a) Il Privacy Shield e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana

Il Garante ha autorizzato ("Scudo privacy"), il trasferimento dei dati negli Usa¹ e quindi Società multinazionali e imprese italiane potranno trasferire i dati personali verso le aziende presenti negli Stati Uniti che hanno aderito o aderiranno al cosiddetto "*Privacy Shield*". Il Garante per la privacy ha infatti

¹ <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5677957>

Per approfondire: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161>

autorizzato i trasferimenti di dati personali oltreoceano in base al nuovo accordo siglato tra Ue e Usa [doc. web n. 5652873].

L'odierna autorizzazione del Garante sostituisce quella decaduta il 22 ottobre 2015, che regolava il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti sulla base dell'accordo "Safe Harbor", dichiarato invalido dalla sentenza Schrems della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Con questa autorizzazione, che sarà pubblicata domani in Gazzetta Ufficiale, l'Italia si conforma alla recente decisione della Commissione europea che ha riconosciuto all'Accordo denominato "EU-U.S. Privacy Shield" un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea ad organizzazioni residenti negli Stati Uniti che si autocertificano nel sistema.

L'Autorità italiana si è comunque riservata di effettuare in qualsiasi momento controlli per verificare la liceità e la correttezza del trasferimento dei dati e di ogni operazione ad essi inerente, nonché di adottare, se necessario, i provvedimenti previsti dal Codice privacy.

La Commissione, da parte sua, sottoporrà a monitoraggio il funzionamento dello "Scudo" per verificare se gli Stati Uniti continuino a garantire un livello di protezione adeguato ai dati personali trasferiti dall'Unione europea.

Le verifiche avverranno a cadenza annuale, mentre una, in particolare, è prevista a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento sulla protezione dei dati. (fonte Garante privacy italiano).

b) Le critiche al Privacy Shield del WP29²

L'accordo noto come *Privacy Shield* è stato oggetto di critiche da parte del WP29², il Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46, organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità

"Il Gruppo di lavoro Art. 29 aveva già espresso le proprie remore relativamente ad alcuni aspetti dell'accordo che non erano stati modificati nonostante le reiterate richieste di revisione. Nello statement del 26 luglio 2016, immediatamente successivo all'adozione del Privacy Shield, il Gruppo dei Garanti europei rilevava che non fossero state disposte concrete misure di sicurezza per evitare la raccolta generalizzata di dati e che non fosse stata assicurata l'indipendenza di ruolo e di poteri di importanti organismi di ricorso (come l'Ombudsperson).

Pare dunque che il nuovo regime non abbia portato all'instaurazione di un clima di certezza del quadro regolatore dei flussi transfrontalieri di dati verso gli Stati Uniti, Paese che evidentemente non riceve ancora fiducia da parte degli operatori europei. Si attende ora la decisione della Corte di Giustizia che potrebbe ritenere inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione o infondatezza di motivi oppure potrebbe decidere di accogliere l'impugnazione". (Il Privacy Shield sotto la lente della Corte di Giustizia europea, di LAURA GRECO, 14.11.2016)³.

² On 12 July 2016, the European Commission adopted the EU-U.S. Privacy Shield adequacy decision. The WP29 welcomes the improvements brought by the Privacy Shield mechanism compared to the Safe Harbour decision. In its Opinion WP238 on the draft EU-U.S. Privacy Shield adequacy decision, the WP29 expressed concerns and asked for various clarifications. The WP29 commends the Commission and the U.S. authorities for having taken them into consideration in the final version of the Privacy Shield documents. However, a number of these concerns remain regarding both the commercial aspects and the access by U.S. public authorities to data transferred from the EU. Concerning commercial aspects, the WP29 regrets, for instance, the lack of specific rules on automated decisions and of a general right to object. It also remains unclear how the Privacy Shield Principles shall apply to processors. Concerning access by public authorities to data transferred to the U.S. under the Privacy Shield, the WP29 would have expected stricter guarantees concerning the independence and the powers of the Ombudsperson mechanism. Regarding bulk collection of personal data, the WP29 notes the commitment of the ODNI not to conduct mass and indiscriminate collection of personal data. Nevertheless, it regrets the lack of concrete assurances that such practice does not take place. The first joint annual review will therefore be a key moment for the robustness and efficiency of the Privacy Shield mechanism to be further assessed. In this regard, the competence of DPAs in the course of the joint review should be clearly defined. In particular, all members of the joint review team shall have the possibility to directly access all the information necessary for the performance of their review, including elements allowing a proper evaluation of the necessity and proportionality of the collection and access to data transferred by public authorities. When participating in the review, the national representatives of the WP29 will not only assess if the remaining issues have been solved but also if the safeguards provided under the EU-U.S. Privacy Shield are workable and effective. The results of the first joint review regarding access by U.S. public authorities to data transferred under the Privacy Shield may also impact transfer tools such as Binding Corporate Rules and Standard Contractual Clauses. In the meantime, and now that the Privacy Shield has been adopted, with the Schrems judgment and opinion WP238 in mind, the DPAs within the WP29 commit themselves to proactively and independently assist the data subjects with exercising their rights under the Privacy Shield mechanism, in particular when dealing with complaints. The WP29 will soon provide information to data controllers about their obligations under the Shield, comments on the citizens' guide, suggestions for the composition of the EU centralized body and for the practical organisation of the joint review.

³ <http://www.blogstudiodilegalefinocchio.it/2016/11/>

c) Il Privacy Shield e la protezione dei dati personali negli USA

Tale accordo appare maggiormente vulnerabile ora che l'Amministrazione statunitense ha approvato una serie di norme che escludono i cittadini NON statunitensi dalla tutela della normativa USA sulla protezione dei dati personali⁴: *"Il Privacy Shield, entrato in vigore ad agosto 2016, ha però immediatamente concentrato molte critiche, perché in realtà offre agli europei una protezione decisamente inferiore rispetto a quella offerta dalle leggi europee (e che le aziende europee devono rispettare), al punto di ritenerlo non conforme alle leggi europee, e potrebbe, quindi, essere anche esso annullato dalla Corte europea. Le preoccupazioni si focalizzano su: Accesso delle autorità pubbliche Usa ai dati trasferiti. Possibilità di raccolta indiscriminata dei dati non conforme ai criteri di necessità e proporzionalità. Ruolo del mediatore ritenuto non sufficientemente indipendente. Complessità dei meccanismi di ricorso ritenuti né efficaci né semplici."* (fonte: <http://www.valigiablu.it/trump-privacy-usa-ue>).

d) Il Privacy Shield e le preoccupazioni di Strasburgo

Nel mese di aprile 2017 è stata approvata una risoluzione per chiedere alla Commissione europea di verificare che il Privacy Shield non soffra di "debolezze critiche".⁵

Occorre rilevare, inoltre, che tale accordo è stato sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Europea.⁶,

⁴ **"Nuova politica di Trump sulla privacy. A rischio la fiducia tra Ue e Usa?"** di Bruno Saetta, 30.1.2017

fonte: <http://www.valigiablu.it/trump-privacy-usa-ue/>

"Il 25 gennaio scorso, il neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo. La sezione 14 del provvedimento recita così: Privacy Act. Agencies shall, to the extent consistent with applicable law, ensure that their privacy policies exclude persons who are not United States citizens or lawful permanent residents from the protections of the Privacy Act regarding personally identifiable information. L'ordine è volto a migliorare l'applicazione delle leggi nazionali in materia di immigrazione, ma la sezione 14 esclude i non americani dalle protezioni previste dalla legge sulla privacy, il Privacy Act. L'effetto della norma si è sentito a livello politico. Jan Philipp Albrecht, relatore della riforma in materia di protezione dei dati personali al Parlamento europeo, ha immediatamente suggerito che l'ordine presidenziale potrebbe portare a invalidare il Privacy Shield e di conseguenza al blocco del flusso transfrontaliero dei dati tra Unione europea e Usa. Allo stato oltre 1500 aziende americane, tra le quali anche Google, Facebook e Apple, si basano sul Privacy Shield per il trasferimento dei dati verso gli Usa. [...]"

⁵ Il Privacy Shield protegge i dati degli europei? (7 aprile 2017)

Strasburgo ha approvato una risoluzione in cui chiede alla Commissione di assicurarsi che tutto stia procedendo secondo le regole del Privacy Shield. La nuova amministrazione ha cancellato delle norme che vietavano alle aziende di scambiarsi informazioni senza il consenso degli utenti. Una risoluzione chiede alla Commissione di verificare se il Privacy Shield sia veramente efficace.

Il Parlamento europeo è preoccupato per la privacy dei dati online degli europei che vengono trasferiti dalle aziende negli Stati Uniti. Le nuove regole introdotte a gennaio dall'amministrazione di Donald Trump permettono alla Nsa di condividere grandi quantità di dati privati, raccolti senza mandato, ordinanze del tribunale o autorizzazioni del Congresso, con 16 altre agenzie, tra cui l'Fbi. I dati degli europei dovrebbero essere protetti dal "Privacy Shield", il meccanismo per gli scambi di dati personali a fini commerciali tra Usa e Unione europea approvato lo scorso anno, ma gli europarlamentari non sono sicuri che garantisca una protezione sufficiente ed assicurino che i dati vengano trattati anche negli Stati Uniti in accordo con la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e le nuove regole di protezione europee. Strasburgo ha approvato una risoluzione in cui chiede alla Commissione di assicurarsi che tutto stia procedendo secondo le regole stabilite tra Bruxelles e Washington.

"Questa risoluzione mira a garantire che il Privacy Shield superi la prova del tempo e che non soffra di debolezze critiche", ha detto il presidente della commissione per le Libertà civili, Claude Moraes (S&D), che ha riconosciuto "miglioramenti significativi" rispetto al sistema precedente, il "Safe Harbor", ma denunciando che "ci sono chiaramente carenze che devono ancora essere risolte con urgenza per fornire certezza del diritto per i cittadini e le imprese che dipendono da questo accordo".

I deputati nel testo criticano l'abolizione delle regole per proteggere la privacy dei clienti della banda larga, da parte del Senato e della Camera dei Rappresentanti Usa a marzo, che "elimina norme che avrebbero richiesto ai fornitori di servizi Internet di ottenere il consenso esplicito dei consumatori prima di vendere o condividere i dati di navigazione web e altre informazioni private con gli inserzionisti e altre aziende private". "La direzione che l'amministrazione Trump sta prendendo in materia di protezione dei dati è molto preoccupante. La Commissione europea deve controllare con urgenza l'effetto della revoca di una legge dell'epoca di Obama che impediva la vendita di dati degli utenti senza il loro consenso esplicito", ha dichiarato Moraes.

Criticato anche l'insufficiente livello di indipendenza del meccanismo di mediazione delle dispute creato dal dipartimento di Stato Usa, e il fatto che nessun Mediatore sia ancora stato nominato. "Il governo di Donald Trump ha più volte dimostrato di avere poco riguardo per il rispetto della privacy", ha affermato Eva Joly per il gruppo del Verdi. Secondo l'eurodeputata "il 'Privacy Shield', purtroppo, non ha garantito un'adeguata protezione dei dati dei cittadini europei negli Stati Uniti. Le nostre preoccupazioni circa la sorveglianza di massa dai servizi segreti degli Stati Uniti non sono state risolte". Fonte: Eunews | di Alfonso Bianchi - <http://www.privacyitalia.eu/il-privacy-shield-protegge-i-dati-degli-europei/2228/>

⁶ SI DISCUTE NUOVAMENTE DI PRIVACY SHIELD, L'ACCORDO REGOLATORE DEI FLUSSI TRANSFRONTALIERI DI DATI TRA UNIONE EUROPEA E STATI UNITI CHE DI RECENTE HA SOSTITUITO IL PREVIGENTE SAFE HARBOR. A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore del testo, la Corte di Giustizia europea è chiamata a decidere sull'adeguatezza della tutela assicurata dal Privacy Shield. Alcune società attive nel campo digitale e operanti trasferimenti di dati personali all'estero (tra cui l'ormai nota Digital Rights Ireland Ltd.) sostengono infatti che il Privacy Shield non offre un adeguato livello di protezione, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione europea che il 12 luglio 2016 ha adottato la decisione di adeguatezza rendendo legittimi i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti e le organizzazioni americane aderenti al nuovo accordo.

In particolare, i ricorrenti sostengono che lo "scudo" UE-USA per la privacy non recepisca integralmente i principi e i diritti a tutela della protezione dei dati personali contenuti nella direttiva 95/46/CE (che – si ricorda – sarà abrogata a decorrere dal 2018 ad opera del recente Regolamento UE 679/2016) e, conseguentemente, non assicura in modo adeguato i diritti dei cittadini europei. Nei ricorsi si contesta altresì che l'accordo non escluda l'accesso indiscriminato alle comunicazioni elettroniche da parte delle autorità straniere così violando il diritto al rispetto alla vita privata, alla protezione dei dati e la libertà di espressione di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

e) La tutela della privacy e le preoccupazioni dei cittadini statunitensi

La mancanza di tutela della privacy preoccupa non solo i cittadini europei ma anche gli americani, come si può constatare leggendo il seguente articolo del 29.3.2017⁷: *“Il Congresso degli Stati Uniti ha azzerato le tutele della privacy su internet. Seguendo l’analoga mossa del Senato, la Camera dei Rappresentanti (con 215 voti a favore e 205 contrari) ha abolito ieri la normativa che avrebbe imposto ai provider di ottenere il consenso degli utenti statunitensi per poter vendere alle agenzie pubblicitarie la cronologia delle loro ricerche o le app scaricate.*

Ora manca solo la firma del presidente Donald Trump ma la Casa Bianca ha già fatto sapere di sostenere lo smantellamento delle regole varate lo scorso ottobre, nell’era di Barack Obama, dalla Federal Communication Commission (Fcc), l’agenzia Usa per le comunicazioni, che sarebbero dovute entrare in vigore il prossimo 4 dicembre. La risoluzione è stata approvata sfruttando il “Congressional Review Act”, lo strumento per impedire l’entrata in vigore di nuove norme federali e assicurare che non vengano ripresentate in futuro nella stessa forma.

PRIVACY AZZERATA

Senza tali restrizioni, gli internet provider come Comcast, Verizon o At&t potranno vendere al miglior offerente la cronologia delle ricerche, informazioni preziose per gli inserzionisti pubblicitari che avranno a disposizione profili altamente personalizzati. Dalle ricerche web emergono dati che vanno dalle abitudini di acquisto alle preoccupazioni relative alla salute, dai ristoranti preferiti alla musica che si ascolta, da dove si va in vacanza alla nostra banca, fino ai nostri orientamenti sessuali, religiosi, politici. Non a caso, At&t, in vista dell’entrata in vigore delle norme per la tutela della privacy alla fine dell’anno, aveva già ipotizzato un canone ridotto per chi accettava di cedere tutti i dati di navigazione. Non ne avrà più bisogno.

LA POLEMICA

«Perché volete dar via tutti i vostri dati personali con il semplice scopo di consentire la loro vendita? Datemi una buona ragione per cui Comcast dovrebbe sapere quali siano i problemi medici di mia madre», ha provocatoriamente dichiarato il deputato democratico Mike Capuano, contestando la decisione dei repubblicani di smantellare l’eredità di Obama. «La scorsa settimana ho comprato biancheria su internet - ha insistito Capuano - perché tutti dovrebbero conoscere la mia misura o quale colore ho scelto?». Per contro, la deputata repubblicana Marsha Blackburn ha definito le norme sulla tutela della privacy abolite «una grande morsa del potere del governo» che avrebbe danneggiato i contribuenti. «Sono grata alla Camera - ha dunque sottolineato in una nota - per il fatto di aver preso questa importante decisione che tutela i consumatori e le future innovazioni di internet».

“COSÌ SAREMO SEMPRE CONTROLLATI”

La Electronic Frontier Foundation (Eff), un’organizzazione per la tutela dei diritti civili nel mondo digitale, denuncia il rischio di essere controllati in ogni aspetto della nostra vita e la messa a repentaglio della sicurezza informatica. «Eff continuerà la battaglia per ripristinare il nostro diritto alla privacy su tutti i fronti», è stato assicurato in un comunicato, annunciando ricorsi legali. La cancellazione delle tutele, e questa è una delle argomentazioni dei repubblicani, consentirà ai provider internet di accedere al ghiotto mercato della pubblicità on line, oggi dominato da Google e Facebook, che però non sono indispensabili come gli Isp per l’accesso al web e consentono di cancellare la cronologia delle ricerche.

Il Washington Post sottolinea come il prossimo passo del Congresso potrebbe essere quello di mettere in discussione la neutralità della rete, cioè il principio in base al quale il traffico internet debba essere trattato allo stesso modo, senza discriminare l’accesso, ovvero senza che i provider possano trattare in modo diverso dati e connessioni dando priorità ad alcuni servizi a scapito di altri.” (Gli Stati Uniti cancellano le tutele della privacy online. Si potranno vendere i dati degli utenti - Il Congresso smantella le regole varate da Obama. La denuncia delle associazioni dei consumatori: «Così saremo sempre controllati».

In ragione di tali motivi i ricorrenti hanno impugnato la decisione di adeguatezza della Commissione ai sensi dell’art. 263 TFUE che prevede la possibilità per i soggetti interessati di impugnare ed ottenere l’annullamento degli atti della Commissione entro due mesi dalla loro entrata in vigore o dalla loro pubblicazione.

⁷ <http://www.lastampa.it/2017/03/29/esteri/usa-cancellate-le-tutele-della-privacy-online-i-provider-potranno-vendere-i-dati-degli-utenti-zD8lulnmjNZZ9ezfF27KwJ/pagina.html>

Tutto ciò premesso, dedotto e rilevato, le Associazioni dei consumatori intervenute nel Processo all'Europa ribadiscono le proprie preoccupazioni riguardo la tutela dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 95/46/CE, dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dal Regolamento UE 2016/679 in seguito al mutato scenario politico internazionale ed alle criticità della normativa europea e statunitense che disciplina la materia. L'auspicio è che l'Europa sia sempre più unita nell'affermare e richiedere la tutela dei propri valori, nell'interesse di tutti i cittadini europei.



INTERVENTI DIFESA “TALETE”

Eccellentissima Corte,

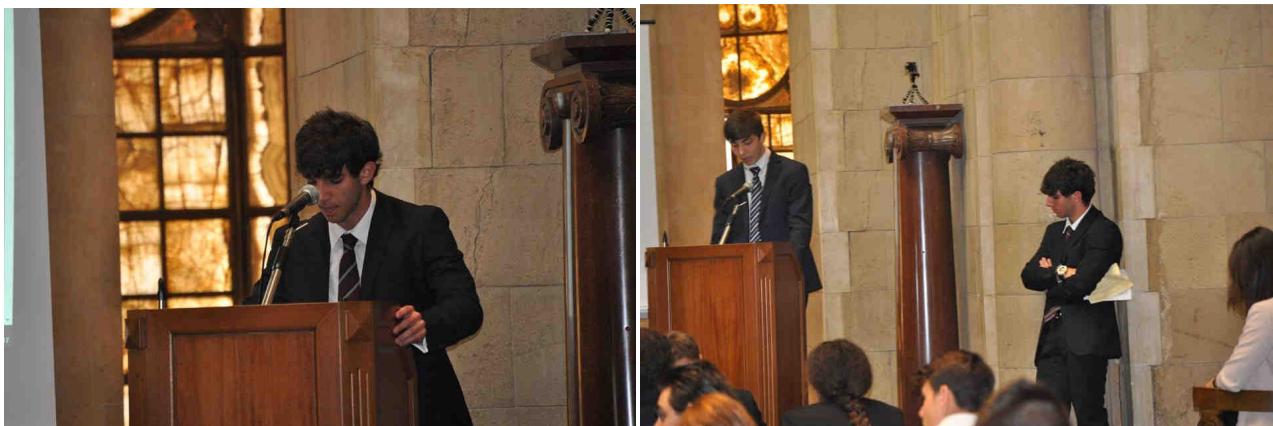
il Pubblico ministero accusa la Commissione di aver concluso un accordo che non sia sufficientemente tutelante nei confronti dei cittadini europei. Tutti hanno diritto di essere protetti nella loro vita, il diritto ha il più generale obbiettivo di proteggere le situazioni giuridiche dei cittadini dalla sfera privata a quella pubblica. Nel nostro caso, ci interessiamo alla protezione della vita privata del cittadino.

Tutti naturalmente hanno diritto ad essere tutelati nella loro sfera privata perché le persone fisiche hanno diritto ad essere protette in quanto tali. Però, se io acconsento, possono essere utilizzati i miei dati personali. Si può sporgere un reclamo, solo quando i dati sensibili non restano tali.

Potrebbe sembrare che un individuo non sia protetto in tale ambito, ma in verità abbiamo un doppio scudo: Il primo è il Privacy Shield , il secondo è il regolamento che entrerà in vigore nel 2018 e che sostituirà l'attuale direttiva. Difatti, visto che il regolamento entrerà in vigore solo l'anno venturo, fino ad allora abbiamo una direttiva che perdura dal 1995. Questo nostro doppio scudo, quindi, a livello extra-europeo è il Privacy Shield, mentre al livello europeo è la direttiva che verrà presto sostituita dal regolamento.

Essendo il regolamento direttamente applicabile a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea , concerne tutti, poiché tutti siamo cittadini europei. L'evoluzione promossa dalla Commissione c'è stata dal 95' ad oggi. Essa non ha mancato di interrogarsi sulle nuove necessità che la società ha fatto emergere e si è impegnata a risolvere questi problemi, visto che la direttiva era obbligatoria nei suoi obbiettivi ma lasciava libera gli Stati membri per quanto riguarda i metodi di raggiungimento degli obbiettivi stessi.

Ma oggi, con la nuova regolamentazione europea, non solo si dovranno raggiungere degli obbiettivi comuni, ma avremo anche l'utilizzo di mezzi comuni. Avendo quindi un Regolamento che è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi e in tutti e 28 gli Stati membri, si garantirà una maggiore tutela in materia della privacy, perché tutti e gli Stati membri dovranno attenersi strettamente a quelle stesse regole.



ci accusano poi che non vi sia bastante tutela dei cittadini perché le componenti di questo collegio arbitrale sono per lo più statunitensi e che con la maggioranza si rischia che l'arbitro non sia all'altezza e non abbia le conoscenze richieste in diritto europeo.

Sull'accusa della possibile mancanza di conoscenza del diritto europeo da parte del collegio arbitrale non è possibile richiedere agli avvocati una conoscenza totale del diritto europeo, noi ci appelliamo al fatto che il collegio deve giudicare il Privacy Shield, che come già presentato dal mio collega sulla teoria del doppio scudo, lo stesso fa riferimento alle disposizioni europee.

La differenza tra i sistemi di *common law* americani e di *civil law* europei viene proprio a legittimare ipotetiche, e sottolineo ipotetiche, lacune del collegio arbitrale, perché non è detto che loro non lo sappiano.

In difesa del capo d'accusa vorrei però farvi notare alcuni articoli contenuti all'interno del privacy shield. Come tutela il privacy shield il cittadino nella protezione dei dati?

Tramite l'obbligo di protezione dati personali, obbligo di consegnare dati in un tempo necessario, obbligo di informare l'interessato sul trattamento, la limitazione all'uso dei dati personali per finalità diverse, mediante il diritto al cittadino di sporgere reclamo e ottenere una misura correttiva. Tutto questo è scritto all'interno del Privacy Shield.

Loro attaccano, inoltre, sulla composizione del collegio arbitrale, vi ricordo però l'esistenza di una clausola chiamata "clausola attributiva di competenza" e di giurisdizione. Che cosa è questa clausola? E' una clausola che permette alle parti di decidere di fronte a quale giurisdizione difendere il diritto.

Ci accusano che la Commissione abbia accettato la risoluzione di eventuali conflitti, come la violazione dei dati attraverso il metodo di arbitraggio.

Come appena spiegato la suddetta clausola è quindi ammissibile, lecita e formalmente approvata dal momento in cui entrambi le parti hanno posto la loro firma all'accordo, quindi appuntiamo ulteriore precisione sul fatto che questo tipo di risoluzione del conflitto apporta in realtà una maggiore garanzia nella tutela effettiva al suo diritto di privacy, in quanto necessità di minor tempo in termini di lunghezza del processo, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione dei diritti fondamentali e quindi sosteniamo che le parti abbiano coscientemente firmato l'accordo.

Si conclude, dicendo che in difesa del collegio arbitrale potremmo sostenere che l'accusa mossa non sia fondata basti pensare che il *Privacy Shield* siglato nel 2016, si fonda sulle fondamenta del nuovo regolamento che si entrerà in vigore nel 2018, ma è già stato approvato dal 2015, ergo, essendoci una già più marcata volontà europea nella protezione del cittadino ricollegandoci al già citato doppio scudo, evocato dal mio collega, riteniamo che l'accusa non ha fondamento in quanto priva di base legale.

Grazie per l'attenzione.





SENTENZE DEL PROCESSO ALL'EUROPA

Roma, 11 maggio 2017

“LICEO TACITO”

I Capo d'accusa

(1° punto) Insufficiente iniziativa da parte della Commissione europea nella realizzazione di una organica e completa politica comune che assicuri una gestione efficace dei flussi migratori ed un equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri ai sensi dell'articolo 78 e 79 comma 1 del TFUE;

(2° punto) Inadeguatezza di una azione politica comune europea che garantisca un'equa ripartizione di responsabilità tra gli Stati membri conformemente al principio di solidarietà ai sensi dell'articolo 80 del TFUE;

(3° punto) Mancato azionamento da parte della Commissione della procedura d'infrazione prevista dall'articolo 258 del TFUE per violazione dei trattati da parte degli Stati membri che si stanno opponendo al ricollocamento per quote dei richiedenti asilo.

ACCUSATI

Commissione, Consiglio dell'Unione Europea, Stati membri, Consiglio europeo

Riguardo all'accusa formulata la giuria dichiara:

Riguardo al 1° punto del Capo di accusa

Assolve la Commissione europea perché la violazione ad essa imputata non sussiste.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti del Consiglio dell'Unione europea, degli Stati membri e del Consiglio europeo poiché l'accusa non è stata formulata nei loro confronti.

Riguardo al 2° punto del Capo di accusa

Che non vi è luogo a procedere nei confronti degli Stati membri perché menzionati collettivamente e in quanto tali non costituenti un'istituzione dell'Unione Europea. Raccomanda

l'apertura di un nuovo processo nei confronti di Ungheria, Slovacchia, Austria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca per le ragioni indicate nelle motivazioni. Dichiara il Consiglio Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione colpevoli e li condanna ad adottare entro 6 mesi una politica comune che garantisca un'equa ripartizione di responsabilità tra gli Stati membri conformemente al principio di solidarietà ai sensi dell'articolo 80 del TFUE. Si dà atto che sei membri della giuria su tredici hanno votato per l'assoluzione della Commissione Europea. Inoltre si dà atto che sei membri della giuria hanno votato l'adozione di un'ulteriore misura di condanna nei confronti del Consiglio Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea consistente nella censura.

Riguardo al 3° punto del Capo di accusa

La giuria dichiara la Commissione colpevole e la condanna ad attuare le procedure richieste entro 6 mesi di tempo

“LICEO TALETE”

II Capo d'accusa

Si accusa la Commissione Europea di non aver preso accordi sufficientemente garantisti, in particolare rispetto alle società americane che trattano dati personali trasferiti per finalità commerciali dall'Unione europea.

Nello specifico, alla luce degli art. 16 del TFUE e art. 7 e 8 della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, delle comunicazioni e diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali diritti devono essere protetti in maniera ancor più efficace nell'era digitale.

Alla luce delle disposizioni già presenti nella direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali, attualmente in vigore, e di quelle contenute nel recente Regolamento 679 del 2016, che troverà applicazione nell'Unione europea nel maggio 2018, la Commissione Europea è chiamata a garantire che ogni individuo i cui dati sono trasferiti da società europee in paesi terzi, e quindi anche negli USA, possano far valere efficacemente anche verso soggetti stabiliti in tali paesi i diritti in questione. Come la stessa Commissione europea ha affermato, in una recente Comunicazione alla Commissione e al Consiglio (dal titolo “Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato”), quando i dati personali di individui europei vengono trasferiti all'estero, “la tutela deve viaggiare con loro”.

In particolare, il Privacy Shield tra UE e USA non prevede controlli sufficientemente indipendenti sui trattamenti di dati personali effettuati dall'amministrazione americana per finalità di intelligence e non esclude ancora del tutto il ricorso alla raccolta massiva e indiscriminata di dati personali (“bulk collection of data”).

In tale specifico contesto si accusa puntualmente la Commissione Europea di:

- *non aver sviluppato un adeguato controllo sul trasferimento di dati riguardanti i cittadini europei, durante la redazione del Privacy Shield siglato il 12/07/2016 tra la Commissione Europea e il Dipartimento del commercio americano. Si nota come ancora manchi un'unificazione giuridica tra le due sponde dell'Atlantico.*

- *di non essersi pronunciata in modo fermo riguardo la selezione degli arbitri del collegio arbitrale dell'accordo siglato.*
- *di aver concesso il fatto che la riunione del collegio arbitrale avvenisse solo negli Stati Uniti.*
- *di aver previsto metodi di risoluzione di eventuali controversie del Privacy Shield di dubbia efficacia.*

ACCUSATO

Commissione europea

Riguardo all'accusa formulata la giuria dichiara:

"La giuria assolve la Commissione europea perché il fatto non costituisce illecito, o comunque non vi è prova sufficiente. Si sottolinea però che 6 giurati su 13 hanno votato per la condanna e la revisione entro 6 mesi del contratto stipulato con il Dipartimento del commercio americano."

